



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ASS.: 1/9/1986

CESS.: 29/11/1986

SCHEDA PERSONALE

ai fini dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia

Cognome e nome del dipendente TEDESCO DOMENICO C.F.: TDS DNC 55P28 F262N

Data e luogo di nascita 28/9/1955 - MODUGNO

Domicilio MODUGNO - Via Isonzo, 35

Qualifica Impiegato tecnico di concetto con diploma di geometra

(Parte prima)

Il sottoscritto chiede la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per i seguenti familiari a carico:

- 1) DE BENEDICTIS DOMENICA coniuge
cognome e nome relazione di parentela
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____
- 11) _____
- 12) _____

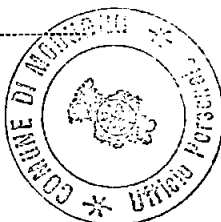
A tale fine il richiedente dichiara (ciò riguarda unicamente i casi di separazione legale):

- che è separato legalmente dalla moglie alla quale corrisponde (per sentenza di magistrato) un assegno di L. _____ mensili;
- che con il coniuge separato legalmente convivono i figli _____ e che questi sono a carico del coniuge stesso o del richiedente.

Nell'assicurare sotto la propria responsabilità che le informazioni fornite con la presente scheda, in ogni sua parte, sono esatte, il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune di Modugno, volta per volta, le ulteriori eventuali variazioni.

Addi 6-9-1986

Visto: IL SINDACO
IL SINDACO
(Dott. Ing. De Benedictis)



IL RICHIEDENTE
De Benedictis

(Parte seconda)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (persone che vivono sotto lo stesso tetto) DEL RICHIEDENTE.....

N. B. - Il coniuge, ancorchè separato legalmente, ed i figli celibi e nubili vanno sempre indicati anche se non coabitano con il richiedente.

[illegible]

Add:

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

IL RICHIEDENTE

IL VIGILE INFORMATORE

Quota lorda mensile spettante L.

UFFICIO DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

VISTO, si conferma lo stato di famiglia con le seguenti variazioni :

.....

.....

Addì.....

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

VISTO, si conferma lo stato di famiglia con le seguenti variazioni :

.....

.....

Addì.....

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

VISTO, si conferma lo stato di famiglia con le seguenti variazioni :

.....

.....

Addì.....

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

UFFICIO DI POLIZIA URBANA

.....

.....

.....

.....

Addì.....

Il Vigile informatore.....

UFFICIO DI POLIZIA URBANA

.....

.....

.....

.....

Addì.....

Il Vigile informatore.....

UFFICIO DI POLIZIA URBANA

.....

.....

.....

.....

Addì.....

Il Vigile informatore.....



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI ORIGINALI DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Assunzione a tempo determinato per la durata di gg. 90 di un impiegato tecnico di concetto con diploma di geometra per le esigenze dell'Ufficio Tecnico Comunale.--

L'anno millenovecentottantasei addì ventinove del mese di agosto

in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

			Assente	Presente
1. Pecorella	Antonio	Sindaco - Assessore	si	
2. Bruno	Serafino	Assessore Assessore		si
3. Carelli	Nicola	Assessore Effettivo Assessore		si
4. Mercurio	Andrea	Assessore Effettivo		si
5. Pascasio	Luigi	Assessore Effettivo		si
6. Faggiano	Luciano	Assessore Effettivo		si
7. Assiso	Arcangelo	Assessore Effettivo		si
8. Stramaglia		Assessore Supplente		si
9. Bellino		Assessore Supplente	si	

Con l'assistenza del Segretario Generale Regg. Cav. Tommaso Mancini.--

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che si rende assolutamente necessario ed urgente provvedere all'assunzione a tempo determinato per la durata di gg.90, con decorrenza dal 1/9/1986 di un impiegato tecnico di concetto con diploma di geometra al fine di sopperire alle imprescindibili esigenze dell'Ufficio Tecnico Comunale attesa la persistente carenza delle unità lavorative in servizio presso l'Ufficio stesso;

Atteso che questo Comune, con nota n.16032 del 30/7/86 ha richiesto al locale Ufficio di Collocamento il nulla-osta per l'assunzione a tempo determinato per la durata di gg.90 di una unità lavorativa con qualifica di "Impiegato Tecnico di Concetto" con diploma di geometra";

Visto il nulla-osta dell'Ufficio di Collocamento n.29/54 del 13/8/86 prot.n.6803 con il quale si designa per l'assunzione predetta il sig. Tedesco Domenico, nato a Modugno il 28/9/1955, residente a Modugno in Via Isonzo n.35, in possesso del diploma di geometra;

Ravvisata l'estrema urgenza di procedere all'assunzione a termine della predetta unità lavorativa, con effetto dal 1/9/1986 per la durata di gg.90;

Visto l'art.6 punto 4 lett.C) della legge 28/2/1986 n.41;

Dato atto che con l'assunzione predetta non si supera il limite di spesa incontrato allo stesso titolo nell'anno 1985, ammontante a L.140.984.443;

Dato atto altresì che con il presente provvedimento non viene superato il numero delle unità assunte a tempo determinato per gg.90, nell'anno 1985 in numero di 42;

Dato atto, ancora, che non viene ad essere, inoltre, superato il limite delle giornate lavorative effettuate dallo stesso precitato personale nell'anno 1985, in n.2.379;

Atteso che ricorrono pertanto tutte le circostanze di legge per dar luogo all'assunzione a tempo determinato della predetta unità lavorativa;

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Procedere, per i motivi illustrati alla narrativa all'assunzione provvisoria a tempo determinato, per la durata di gg.90, presso l'Ufficio Tecnico Comunale di un impiegato tecnico di concetto con diploma di geometra in persona del sig. Tedesco Domenico, nato a Modugno il 28/9/55, residente a Modugno in Via Isonzo 35, in possesso del diploma di geometra, giusta nulla-osta rilasciato dall'Ufficio Comunale di Collocamento in data 13/8/86 n.29/54 prot.n.6803;

2) Stabilire di dare decorrenza all'assunzione predetta con effetto dal 1/9/1986, attesa la necessità e l'urgenza di far fronte alle crescenti ed inderogabili esigenze della predetta struttura comunale;

3) Stabilire di corrispondere in favore della predetta incaricato il trattamento economico corrispondente alla 6ª qualifica funzionale di cui al DPR 25/6/83 n.347 oltre emolumenti di legge, se ed in quanto dovuti con la imputazione della spesa al cap.1103050/1154 del bilancio - gestione competenza- registrato sotto la voce: "Stipendi ed altri assegni fissi al personale Ufficio Tecnico";

4) Dare atto che con l'assunzione predetta:

- a) non si supera il limite di spesa incontrato allo stesso titolo nell'anno 1985, ammontante a £. 140.984.443;
- b) non si supera il numero delle unità assunte a tempo determinato per gg. 90 nell'anno 1985 in n. 42;
- c) non si supera il limite delle giornate lavorative effettuate dallo stesso personale nell'anno 1985 n. 2879;

5) Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività a termini di legge attesa la necessità e l'urgenza di far fronte alle imprescindibili ed improcastinabili esigenze di cui è cenno alla narrativa.--

dm/

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

f.to

Carelli

IL SINDACO f.f.

f.to

Bruno

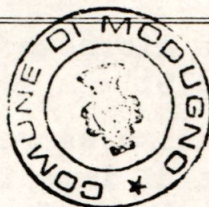
Il Segretario Generale Regg.

f.to

Mancini

Copia conforme per uso amministrativo

Il Segretario Generale



UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto: IL SINDACO

(Dott. Ing. Angelo Pecorella)

Visto, per l'annotazione dell'impegno della spesa ai sensi dell'art. 327 della vigente legge comunale e provinciale.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale addetto, certifica che la soprascritta deliberazione è stata pubblicata, mercè affissione in copia conforme all'Albo Pretorietà del Comune, il giorno - 3 SET. 1986 e per 15 giorni e che contro la stessa non sono stati presentati, a tutt'oggi, a questo Ufficio, reclami od opposizioni di sorta.

Modugno, li

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI MODUGNO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge Regionale 21 gennaio 1972, n. 2, si attesta che copia della presente deliberazione è stata ricevuta dall'On.le Sezione Provinciale di Controllo della Regione Puglia il giorno

Essendo decorsi gg. 20 dalla suddetta data, la deliberazione stessa è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Modugno, li

IL SEGRETARIO GENERALE

13 SET. 1986

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA

BARI

Prot. N.

Prot. n. 45673

li

11 SET. 1986

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 11. 1986

«PRENDE ATTO»

"PRENDE ATTO,,

Per copia conforme

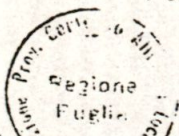
IL SEGRETARIO

(Dr. Paolo Martino)

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Angelo Pastore
f.to

IL PRESIDENTE





CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

SEZIONE PERSONALE

IL SINDACO

Letta l'istanza del 26/03/91 n. 7583 del Signor Tedesco
Domenico;

Esaminati gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

- che il Signor Tedesco Domenico nato il 28/09/1955 a
Modugno ed ivi residente in Via Isonzo, 35, è stato alle
dipendenze di questo Ente, con la qualifica di "Impiegato
tecnico di concetto con diploma di geometra", dall' 1/9/1986
al 29/11/1986.

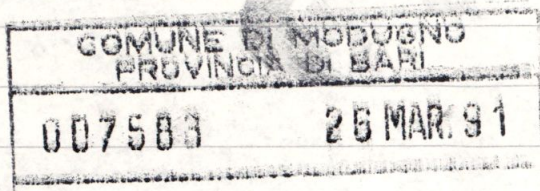
Si rilascia per uso amministrativo.

Modugno, 26/03/91



IL SINDACO
(Dott. Ing. *Angelo Pecorella*)

per ricevuta
P. Tedesco



Al Signor Sindaco
del Comune di
MODUGNO

Il sottoscritto Tedesco Domenico nato a Modugno

il 28.9.55 ed ivi residente alla Via Isonzo, 35

chiede

alla S. V. l'ill.issim. n. 2 certificati di residenza il suo

souano presso eodesto Comune.

In Fede
Eldese Domenico



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 3927

IL SINDACO

Letta l'istanza a firma del Signor TEDESCO DOMENICO;
Esaminati gli atti d'Ufficio:

C E R T I F I C A

che il Signor Tedesco Domenico, nato a Modugno, 28/9/1955
ed ivi residente in Via Isonzo n.35, è stato alle dipendenze di que-
sto Ente, con la qualifica di " Impiegato tecnico di concetto con
diploma di geometra", dall'1/9/1986 al 29/11/1986.

Si rilascia per uso amministrativo.

Modugno, 12/2/1991

r/s



IL SINDACO

(Dott. Ing. Antonio Pecorella)

pr. Wavale
[Signature]

Qu.

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI
003927 12 FEB. 91

Al Signor Sindaco
del Comune di
MODUGNO

Il sottoscritto Telesio Domenico nato
a Modugno il 28.02.55 ed ivi residente alla
Via Isouzo, 35

chiede

alla S. V. ill.issima una certificazione che
attesti il suo servizio presso codesto Comune

Con Osservanza
D. Telesio

Modugno 11.2.91

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA E DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

Il sottoscritto Teodoro Domenico
 nato a Modugno il 28-9-1955 residente
 in Modugno Via Isenzo n. 35
 codice fiscale IDS DKC 55P28 F262N, in servizio presso codesta Amministrazione con la qualifica di:
Impiegato tecnico di concetto con diploma di geometra
 trovandosi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge

CHIEDE

la corresponsione, a decorrere dal 1-9-1986, delle quote di aggiunta di famiglia
 di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'assegno
 integrativo per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

A norma dell'art. 23, 1° comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

1°) che il proprio nucleo familiare è composto come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	Relazione di parentela con il richiedente (coniuge - figlio - genitore, ecc.)
1°	Il sottoscritto dichiarante		
2°	<u>De Benedectis Domenico</u>	<u>Modugno - 20-11-1958</u>	<u>coniuge</u>
3°			
4°			
5°			
6°			

2°) che il reddito familiare complessivo conseguito nell'anno 19 85, determinato ai sensi dell'art. 23, 1° comma
 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stato il seguente:

DESCRIZIONE DEI REDDITI	DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
a) dominicale dei terreni L.			
b) agrario L.			
c) dei fabbricati (catast. o effett.) L.			
d) di impresa L.			
e) di lavoro autonomo L.			
f) di capitale L.			
g) di lavoro dipendente - assimilati L.	<u>6.677.000</u>	<u>2.958.000</u>	<u>9.635.000</u>
h) di partecipazione L.			
i) diversi L.			
Ammontare complessivo L.	<u>6.677.000</u>	<u>2.958.000</u>	<u>9.635.000</u>
— Redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000 L.			
Reddito familiare complessivo L.	<u>6.677.000</u>	<u>2.958.000</u>	<u>9.635.000</u>

3°) Di avere ☐ presentato ☒ 740 il Mod. ☐ 101 all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bari
 come da ricevuta n. 34331 in data 19-5-1986, rilasciata dal Comune di Modugno

(1) Con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia corrisposte a qualsiasi componente.

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

Art. 23 - (1) Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 (1), i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (2) minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

(2) Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (2), minori di età sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento.

(3) Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.

(4) A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (2). Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (3).

(5) Sono fatti salvi gli aumenti della indennità spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorché in servizio all'estero ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

(6) Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 9 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

(7) A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, la tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

(8) A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

(1) D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79)

Art. 5 - Maggiorazione degli assegni familiari — (1) I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma successivo.

(2) A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1983, ai lavoratori dipendenti è corrisposta con le modalità previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto.

(3) La maggiorazione di cui al comma precedente è corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscono delle maggiorazioni previste per carichi familiari.

(4) La stessa maggiorazione spetta altresì ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che ne comportino l'esclusione o l'esonerazione.

(5) Con effetto dal 1° luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni e delle misure previste dal precedente secondo comma, la maggiorazione è corrisposta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale.

(6) La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(2) D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 38 - «Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati dal precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto».

(3) Legge 27 dicembre 1983, n. 730.

TITOLO VI — DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 20 - Aggiunta di famiglia — A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente legge.

Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto a ciò autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza, gli importi non corrisposti in conformità a quanto disposto dai precedenti commi.

Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative penali.

Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia nonché di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vigenza a carico e/o ad essa connessi.

DICHIARAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI I.R.PE.F.

Il sottoscritto Teoluso Domenico
 nato a Moolugno il 28-9-1955 con domicilio
 fiscale in Moolugno Via Isanzo n. 35
 codice fiscale TDS DKC 55P28F262N a norma dell'art. 23, secondo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della determinazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

Con espresso richiamo alla documentazione prodotta all'Ufficio Personale, di avere diritto in ragione annua alle seguenti detrazioni soggettive dall'imposta previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 15 e 16 come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57:

A) Art. 15, 1° c., n. 1: per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato	L.	360 000
B) Art. 15, 1° c., n. 2: Per n. figli compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito	L.	-
C) Art. 15, 1° c., n. 3: Per n. persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria	L.	-
D) Art. 16, 1° c.: Per il reddito personale di lavoro dipendente	L.	492 000
E) Art. 16, 2° c., 1° alinea: Per redditi personali da lavoro dipendente non superiori alle L. 11.000.000	L.	156 000
F) Art. 16, 2° c., 2° alinea: Per redditi personali da lavoro dipendente superiori a L. 11.000.000 (Detrazione correttiva)	L.	-
Totale detrazioni d'imposta spettanti		L. 1008 000

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara infine, che le notizie fornite sono complete e conformi al vero.

Si impegna di comunicare, tempestivamente, le eventuali variazioni influenti ai fini della presente dichiarazione.

Moolugno, li 6 settembre 1986

IL DICHIARANTE

Teoluso Domenico

Ai soli fini dell'attribuzione della detrazione in misura doppia per i figli:

a norma dell'art. 15, 4° comma, ultimo alinea del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito con l'art. 2 del D.L. n. 57/1986, inoltre,

ATTESTA

che le suddette persone sono esclusivamente a suo carico.

....., li

IL DICHIARANTE

Ciascuno dei sottoscritti, ai fini dell'art. 15, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive variazioni

ATTESTA

sotto la propria personale responsabilità, di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti dalla legge per l'attribuzione della detrazione richiesta dal dichiarante.

Coniuge

Figli o affiliati (maggiori di età)

Altre persone (Art. 433 c.c.)

Dr. Benediktus Jomince

Art. 433 del Codice Civile (così sostituito con l'art. 168 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

Art. 15 - Detrazioni per carichi di famiglia. (come sostituito con l'art. 2 del D.L. n. 57/1986).

Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

- L. 48.000 per un figlio;
- L. 96.000 per due figli;
- L. 144.000 per tre figli;
- L. 192.000 per quattro figli;
- L. 240.000 per cinque figli;
- L. 288.000 per sei figli;
- L. 336.000 per sette figli;
- L. 384.000 per otto figli;
- L. 48.000 per ogni altro figlio;

3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione per i figli previsti al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia:

- a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;
- b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
- d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
- e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
- f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a L. 2.000.000. Non si tiene conto:

- a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
- b) delle pensioni sociali;
- c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
- d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
- f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.

Art. 16 - Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente. (come sostituito con l'art. 3 del D.L. n. 57/1986).

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di L. 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresì una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di L. 156.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.

Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell'art. 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Detrazioni annue dall'imposta spettanti ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1986

Num. d'ord.	DESCRIZIONE DELLE DETRAZIONI	CONIUGATO		In mancanza del coniuge
		Con il carico del coniuge	Senza il carico del coniuge	
1	A) Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (Art. 15, 1° c., n. 1) L.	360.000	—	—
2	B) Per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito (Art. 15, 1° c., n. 2):			
	— per un figlio L.	96.000	48.000	360.000
	— per due figli L.	192.000	96.000	456.000
	— per tre figli L.	288.000	144.000	552.000
	— per quattro figli L.	384.000	192.000	648.000
	— per cinque figli L.	480.000	240.000	744.000
	— per sei figli L.	576.000	288.000	840.000
	— per sette figli L.	672.000	336.000	936.000
	— per otto figli L.	768.000	384.000	1.032.000
	— per ogni altro figlio .. L.	96.000	48.000	96.000
3	C) Per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (Art. 15, 1° c., n. 3) L.	96.000	96.000	96.000
4	D) Per il reddito personale da lavoro dipendente (Art. 16, 1° c.) . . L.	492.000	492.000	492.000
5	E) Per redditi personali da lavoro dipendente non superiore alle L. 11.000.000 L.	156.000	156.000	156.000

CALCOLO DELLA ULTERIORE DETRAZIONE CORRETTIVA

(Lettera F) della dichiarazione)

DESCRIZIONE	Per un reddito imponibile di L. 11.000.000 il reddito netto risulta	Per redditi compresi fra L. 11.000.000 e L. 11.200.000
A) Reddito imponibile L.	11.000.000	
B) IMPOSTA LORDA: sulle prime L. 6.000.000 L. 720.000 sulle ulteriori L. 5.000.000 L. 1.100.000 }	1.820.000	{ 1.820.000
C) Detrazione per reddito personale da lavoro dipendente (lettera D) della dichiarazione) L.	492.000	492.000
D) Ulteriore detrazione per reddito personale da lavoro dipendente non superiore a L. 11.000.000 (lettera E) della dichiarazione) L.	156.000	
E) Ulteriore detrazione correttiva per reddito personale da lavoro dipendente superiore a L. 11.000.000 (lettera F) della dichiarazione) L.		
Reddito netto: (A - B + C + D + E) L.	9.828.000	9.828.000



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

STATO DI FAMIGLIA

PAG.01

SI CERTIFICA CHE LA FAMIGLIA DI
TEDESCO DOMENICO
E' ISCRITTA IN QUESTO REGISTRO DI POPOLAZIONE.
ABITA IN VIA ISONZO N. 35
E SI COMPONE COME SEGUE:

- 1 CF TEDESCO DOMENICO
NATO A MODUGNO BA 28.09.1955 250/ I/A
CONIUGATO CON DE BENEDICTIS DOMENICA DAL 18/06/1983
- 2 MG DE BENEDICTIS DOMENICA
NATA A MODUGNO BA 20.11.1958 288/I /A
CONIUGATA CON TEDESCO DOMENICO DAL 18/06/1983

LA QUALIFICA DI C.F. E' ATTRIBUITA AI SOLI FINI ANAGRAFICI.
NON COSTITUISCONO MATERIA DI CERTIFICAZIONE LE NOTIZIE CONCERNENTI
LA PROFESSIONE, ARTE O MESTIERE E LA CONDIZIONE NON PROFESSIONALE.
(ARTT. N° 4 E 30 D.P.R. 31.01.1958 N° 136)

ESENTE DA DIRITTI POICHE' RICHIESTO DA PUBBL.AUTORITA' AD USO D'UFFICIO

MODUGNO 06/09/1986



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Dott. *Mario Silecchia*)